

Brevi annotazioni circa il pensiero canonistico di Eugenio Corecco (*)

1. *Presentazione sintetica dell'opera.*

Quando un autore acquista la notorietà di Corecco nel proprio ambito scientifico, e quando la sua ormai vasta produzione si trova disseminata in molti scritti di varia indole non sempre facilmente accessibili, si avverte sempre più la necessità di disporre di una raccolta come quella presente. Essa è stata preparata nell'ambito della cattedra di diritto canonico della Facoltà di Teologia dell'Università di Friburgo (Svizzera), che il prof. Eugenio Corecco occupò durante più di quindici anni (1971-1986), fino alla sua nomina come Vescovo di Lugano. Benché sia da lamentare che il progetto iniziale più ambizioso in tre volumi — di cui ci informa *l'avertissement au lecteur* del Decano Sandro Vitalini (cfr. p. VI) — non sia stato portato a termine a motivo proprio della partenza di Corecco da Friburgo, questa selezione più ridotta di undici lavori risulta assai significativa del pensiero globale e della metodologia di tutta l'attività di ricerca dell'autore. Anzi, riterrei che trattandosi di Corecco la lettura di un solo suo articolo basti normalmente per avere una idea, forse approssimativa ma sufficientemente precisa, delle sue tesi ed intenti di fondo. Come succede con molti autori che possiedono un pensiero originale e capace di illuminare tutte le questioni della propria disciplina, mi pare che le sue pubblicazioni possano essere validamente paragonate al genere musicale delle variazioni su un tema.

Il tema è senz'altro quello indicato nel titolo e nel sottotitolo del volume. Com'è ben noto, l'*humus* ecclesiale e culturale è da ricercare nella cosiddetta scuola di Monaco di Baviera, facente capo a

(*) A proposito dell'opera di Eugenio CORECCO, *Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon*, édités par Friedrich Fechter et Bruno Wildhaber sous la direction de Patrick Le Gal, publiés sous les auspices de la Faculté de Théologie de l'Université de Fribourg, *Studia Friburgensia* — Nouvelle Série — 68 (Sectio canonica, 5), Éditions Universitaires Fribourg Suisse, Fribourg Suisse, 1990, p. XII + 372.

Klaus Mörsdorf. Come afferma nella prefazione Antonio María Rouco Varela, anche lui rappresentante di primo piano della medesima scuola — come altri canonisti, tra cui andrebbe ricordato Winfried Aymans, successore di Mörsdorf a Monaco — e attualmente Arcivescovo di Santiago di Compostela, al momento di tirare le somme iniziali sui risultati finora raggiunti da tale linea della canonistica contemporanea, « au premier plan se profile la personne du Prof. Eugenio Corecco parmi les brillants élèves de Mörsdorf: le futur évêque de Lugano aura donc joué un rôle particulièrement significatif au sein de ce mouvement rénovateur aussi bien par la richesse thématique mise en oeuvre que par la pénétration intellectuelle de son approche, mais je dirais surtout par son application réussie de la "méthode théologique" à l'étude des questions les plus actuelles — et les plus épineuses! — du droit positif de l'Église » (p. XI). Tuttavia, nel privilegiare il metodo teologico e nell'adottare il concetto di *communio* come costante chiave ermeneutica dei problemi canonici, Corecco assume delle posizioni che radicalizzano non poco quelle del suo maestro monacense.

I lavori vengono suddivisi in tre gruppi. Nella prima parte, intitolata « Fondements théologiques du droit canonique », dapprima si riproduce in francese — lingua dell'intera raccolta — l'opera più importante di Corecco sul piano fondamentale: il suo libro *Theologie des Kirchenrechts. Methodologische Ansätze* ⁽¹⁾. In questo lavoro, che occupa quasi un terzo del libro (p. 3-94), l'autore offre una sintesi storica del pensiero filosofico-teologico antico e cristiano sul diritto in generale (p. 5-35), e poi esamina la visione del diritto canonico nella teologia ortodossa, protestante e cattolica (p. 35-84). L'opera si chiude con una copiosa bibliografia (p. 85-92), molto utile come guida per approfondire la vasta tematica trattata dall'autore, con dovizia d'informazione interdisciplinare e singolare capacità di sintesi. Nel contesto della raccolta, questo lavoro fornisce le basi teologiche, filosofiche e storico-culturali delle posizioni dell'autore. Risultano particolarmente interessanti le trattazioni sul diritto nell'ambito ortodosso e in quello protestante, nonché l'interpretazione della storia della scienza canonica cattolica che sottende all'autocomprensione

(1) Trier, 1980. Esiste una versione abbreviata nella voce *Teologia del Diritto Canonico* del *Nuovo Dizionario di Teologia*, a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, Ed. Paoline, Roma, 1977; vi sono edizioni successive ed una traduzione spagnola: Madrid, 1982.

delle tesi metodologiche della scuola di Monaco e più in particolare dello stesso Corecco. Questa prima parte si completa con il ben noto articolo « *Ordinatio rationis* » ou « *ordinatio fidei* »? *Réflexions en vue d'une définition de la loi canonique* (p. 95-114).

La seconda sezione s'intitola *Droit Constitutionnel*, e comprende quattro lavori: *Considérations sur le problème des droit fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la Société. Aspects méthodologiques de la question* (p. 117-146) — che costituisce la conferenza di chiusura del Congresso internazionale di diritto canonico che fu ospitato nel 1980 dall'Università di Friburgo, quando Corecco vi insegnava —; *Institution et charisme par rapport aux structures associatives dans l'Église* (p. 147-168) — relazione tenuta nel Congresso internazionale di Monaco di Baviera nel 1987, anno in cui l'autore fu eletto Presidente della *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*, cui egli tanto ha collaborato fin dagli inizi —; *Le sacrement du mariage, pivot de la constitution de l'Église* (p. 169-193); e *Ontologie de la synodalité* (p. 195-219). La varietà di queste tematiche evidenzia l'ampiezza con cui l'autore ha intrapreso la sua opera di rivisitazione teologica di tutti i principali settori del diritto ecclesiale.

Con la stessa metodologia Corecco scende nell'analisi di questioni più concrete e delle norme positive. Di tale analisi si offre un buon campione nei lavori raggruppati nella terza parte, sotto il titolo *Regards sur le nouveau Code*. Dopo un articolo di più globale respiro — *Les présupposés ecclésiologiques et culturels du nouveau Code* (p. 223-248), in cui il Codice del 1983 viene criticamente valutato alla luce delle convinzioni di fondo dell'autore —, gli altri scritti riguardano aspetti più concreti della recente codificazione: *Les laïcs dans le nouveau Code de droit canonique* (p. 249-278); *La « sacra potestas » dans le nouveau Codex iuris canonici* (p. 279-287); *Prêtre et presbytérisme dans le nouveau Code* (p. 289-308); e *La sentence dans l'ordre canonique* (p. 309-338). Naturalmente questi studi non si limitano a esporre e a fare l'esegesi dei canoni rispettivi, ma giudicano la normativa codiciale nella prospettiva teologica che caratterizza il pensiero dell'autore. Così facendo completano la visione di questo pensiero, come succede ad es. con l'articolo sulla sentenza, in cui si contengono le posizioni di Corecco circa il diritto processuale e il diritto penale nella Chiesa.

La raccolta viene arricchita dalla bibliografia dell'autore tra gli anni 1964 e 1989: 4 libri e 106 articoli (p. 339-346). Esaminandola si nota subito l'internazionalità della figura di Corecco, i cui scritti

vengono abitualmente pubblicati in varie lingue (soprattutto italiano e tedesco, cui si aggiungono il francese, soprattutto grazie a questa stessa raccolta, ed altre lingue ancora), in versioni successive e in diversi ambiti ecclesiali e civili. Si direbbe che l'autore abbia saputo trarre profitto di quel plurilinguismo proprio della sua nazione svizzera, e che sia riuscito ad essere presente nelle più diversi sedi in cui si sviluppa l'interesse per il diritto canonico.

2. *La « communio », principio formale del diritto canonico.*

Non essendo possibile in questa sede riassumere tutte le tesi dell'autore né tanto meno discuterle, tenterò solamente di esporre brevemente ciò che costituisce il nucleo degli studi raccolti (2), aggiungendo qualche considerazione critica.

Sotto il profilo ontologico non v'è dubbio che al centro delle posizioni canonistiche di Corecco si trovi il principio della *communio*, inteso come principio formale della legge nuova del Vangelo e dunque anche del diritto canonico. A questo proposito le migliori sintesi sono quelle fornite dallo stesso autore. Riproduco alcuni brani finali della citata versione italiana del suo lavoro fondamentale *Teologia del diritto canonico* (il cui testo in francese, come segnalavo prima, si trova all'inizio della presente raccolta): « Il fine ultimo dell'ordinamento canonico non è semplicemente quello di garantire il *bonum commune ecclesiae*, ma di realizzare la *communio*. Essa infatti è la modalità specifica con la quale, all'interno della comunità ecclesiale, diventano giuridicamente vincolanti sia i rapporti intersoggettivi, sia quelli esistenti ad un livello più strutturale tra le chiese particolari e quella universale. (...) La diversità radicale esistente tra il *bonum commune ecclesiae* — inteso filosoficamente — e la *communio*, in quanto realtà teologica fondata nella rivelazione, è qualitativa, come qualitativo è lo scarto esistente nell'analogia tra la *lex Moysis* e la *nova lex evangelii*, cioè la grazia. Esso è creato dal fatto che la grazia, "incarnandosi" ontologicamente nell'uomo, lo inserisce in un rapporto nuovo con Dio e con gli altri uomini: quello della comunione. Essa è perciò la modalità nuova, specificamente ecclesiale, dell'esistenza del *ius divinum*, in quanto radice di una socialità visibile diversa

(2) Vi sono altri altrettanto significativi; ad es., l'opera in collaborazione con Rouco Varela *Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa? Riflessioni per una teologia del diritto canonico*, Ed. Jaca Book, Milano, 1971.

da ogni forma di socialità solo umana, ma tanto più vincolante, a livello non solo etico ma anche strutturale, perché ha la pretesa di mediare, incarnandola, attraverso l'istituzione "chiesa", la salvezza, cioè la giustizia di Dio » (p. 1749 s.) (3).

Per Corecco, il concetto di *communio*, nozione chiave nell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, si presenta quale principio strutturale della Chiesa. L'autore lo suol descrivere quale principio di immanenza reciproca e conseguente inseparabilità tra i diversi elementi costitutivi della realtà ecclesiale, applicandolo ai più diversi rapporti al suo interno: Chiesa universale — Chiesa particolare, Parola — Sacramento, Papa — Collegio dei Vescovi, Vescovo — presbiterio, sacerdozio comune — sacerdozio ministeriale, fede — Chiesa (4).

Da questa tesi fondamentale derivano molte conseguenze, sia sul piano ontologico che su quello epistemologico. Essendo ormai molto conosciute, è sufficiente enunciarne alcune tra le più significative, citando — senza essere esaurienti — alcuni passi del libro in cui si espongono: l'inadeguatezza della categoria del *iustum* od *obiectum virtutis iustitiae* per concepire il diritto canonico, trattandosi di una categoria filosofica e morale (cfr. p. 71 s.), che dovrebbe cedere il posto a quelle specificamente teologiche delle tre virtù teologali, adeguate alla giustizia di Dio, che s'incarna nell'istituzione ecclesiale (cfr. p. 84 e 127); il superamento della concezione meramente razionale della legge canonica quale *ordinatio rationis*, concependola invece come *ordinatio fidei* (cfr. p. 95-114); la netta affermazione del diritto della Chiesa quale diritto analogo rispetto a quello secolare, cioè *simpliciter diversum*, e soltanto *secundum quid idem*, dovendosi trovare un concetto comune di diritto che non si identifichi con quello secolare (cfr. p. 82 s., 129 s.); la concezione della scienza canonica quale scienza il cui metodo deve essere teologico, attribuendo al metodo giuridico — inteso come quello della scienza giuridica moderna — unicamente un ruolo ausiliare (p. 83). Sul piano della valutazione del nuovo Codice, ne deriva una chiara differenziazione tra i libri centrali (II, III e IV), nei quali sarebbe prevalso il principio

(3) Cfr. l'identico testo in francese a p. 83 s. di questa raccolta; cfr. anche p. 133-136.

(4) Prendo questa enumerazione, ovviamente solo esemplare, dal testo non definitivo dattiloscritto della sua relazione *Ius universale — Ius particolare* al Simposio Internazionale organizzato a Roma dal Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, 19-24 aprile 1993, p. 2 s.

teologico, e gli altri libri (I, V, VI e VII), dove continuerebbe a dominare il principio giuridico (cfr. p. 232 s., 320).

3. *Il diritto canonico, realtà teologica e/o giuridica?*

Mi pare che il pensiero di Corecco abbia due pregi fondamentali, che spiegano la sua grande attrattiva. Da un lato, sulla scia di Mörsdorf ma con ancor più vigore, va apprezzata la sua visione del diritto canonico quale realtà intrinseca al Mistero della Chiesa, e pertanto quale realtà che esiste e si conosce sul piano soprannaturale. Nelle sue argomentazioni è costante il rifuggire dal concepire il diritto come qualcosa di estrinseco alla Chiesa, o basato sulla sola volontà di chi emana le norme (volontarismo). Non solo esclude alla radice ogni positivismo canonico, ma anche ogni tentativo di secolarizzare o naturalizzare il diritto ecclesiale. Ne deriva, tra l'altro, una sensibilità particolare nei confronti dell'elemento carismatico, ritenuto parte della costituzione della Chiesa, insieme agli elementi istituzionali (cfr. p. 150-158).

D'altro lato, e a modo di concrezione di quel punto di partenza decisamente teologico, le posizioni di Corecco si sintonizzano pienamente con la nozione di *communio*, il cui rilievo ecclesiologico è stato ribadito autorevolmente di recente mediante la Lettera *Communiois notio* della Congregazione per la Dottrina della Fede su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione⁽⁵⁾. Che il diritto della Chiesa debba servire alla comunione ed essere in sé una struttura di comunione è indubbio, essendo del tutto fuorviante concepirlo in chiave dialettica di poteri contrapposti: l'averlo sottolineato costantemente è certo un merito importante dell'autore.

Tuttavia, ritengo che l'efficacia teorica e pratica di questi presupposti debba essere ulteriormente sviluppata, senza minimamente relativizzarli né attenuarli, ma approfondendo la convinzione secondo cui il diritto della Chiesa è nel contempo realtà teologica (cioè soprannaturale) e realtà giuridica (cfr. p. 83). In questo senso, l'autore è ben conscio di quanto sia determinante a tale scopo un chiarimento della nozione stessa di diritto (cfr. p. 82 s.). A mio parere, si trova proprio qui la via di possibile progresso dell'impostazione metodologica che si ricollega alla scuola di Monaco.

Nonostante la risoluta affermazione dell'intrinseco nesso tra diritto canonico e Mistero della Chiesa — ravvisato da Mörsdorf nel bino-

(5) 28 maggio 1992.

mio Parola-Sacramento (cfr. p. 79) ed esteso da Rouco Varela ad altri aspetti dello stesso Mistero (cfr. p. 80 s.) —, permane nella trattazione di Corecco una visione della giuridicità che, a mio avviso, privilegia ancora troppo la dimensione normativa e di obbligatorietà (cfr. ad es. p. 82), con il conseguente rischio di ricadere in una visione prevalentemente estrinseca del giuridico in quanto tale nella Chiesa. Il punto non sufficientemente chiarito è proprio quello concernente il concetto formale di diritto applicabile alla Chiesa. Esso sembra identificarsi con il concetto di *communio*, che tiene conto della necessità di un'incarnazione della giustizia di Dio nell'istituzione ecclesiale (cfr. p. 84), senza che vi sia però un approfondimento del senso di tale incarnazione ed istituzionalizzazione.

Forse la ragione di questa difficoltà nel concettualizzare la giuridicità proviene soprattutto dal problema del rapporto tra diritto canonico e diritto secolare. Un costante *leit-motiv* dell'opera di Corecco è proprio la distinzione tra questi due ordini giuridici, e la conseguente critica rivolta ad affrettate trasposizioni dall'ambito secolare a quello ecclesiale. Ma egli riconosce l'esistenza di un rapporto di analogia tra i due diritti; anzi, sostiene che esiste un concetto comune di diritto in quanto tale, che trascende ogni sua forma concreta (cfr. p. 129 s.). Solo che tale nozione comune mi pare non sufficientemente chiarita, e talvolta compromessa di fatto, nella misura in cui l'esposizione tende ad identificare il giuridico con il giuridico-secolare, legando troppo quest'ultimo a schemi formalistici o positivistici (cfr. ad es. p. 74, 79 s., 83, 336-338), la cui insufficienza si palesa sempre più nello stesso ambito secolare.

A mio giudizio, per comprendere meglio che nella Chiesa esiste il diritto, occorrerebbe percorrere due cammini convergenti. Da una parte, si dovrebbe liberare completamente la concezione del diritto della società civile da ogni residuo di positivismo e di formalismo, e da ogni contaminazione ideologica d'indole collettivistica o individualistica, recuperando l'autentica concezione del diritto naturale della tradizione cristiana (in senso conforme cfr. p. 136), e ribadendo la sua inseparabilità rispetto al diritto positivo. La caduta originale non ha corrotto l'ordine giuridico-naturale, ed esso s'integra armoniosamente nel disegno divino della salvezza in Cristo, che comprende ogni realtà umana buona. Nel delicato e complesso tema del rapporto tra natura e grazia — che è giustamente al centro di gran parte dell'indagine di Corecco —, ritengo che andrebbe maggiormente evidenziata la loro mutua compenetrazione. Sulla base dell'intrinseca

trascendenza — ossia legame ontologico con la divinità — che è già insita nell'uomo sul piano naturale — ragion per cui condivido l'affermazione dell'Aquinate secondo la quale l'obbligo di rendere culto a Dio è di legge naturale (in senso contrario cfr. p. 105) —, andrebbe messo in evidenza il carattere non costitutivamente conflittuale — bensì comunionale (ovviamente in senso lato, non soprannaturale) — della realtà giuridica secolare. In effetti, vivere secondo diritto implica il reciproco riconoscimento di quell'essere persona che è alla base della coesistenza umana, e perciò costituisce una dimensione di unione tra gli uomini, di per sé inseparabile dalla naturale unione con Dio che rappresenta il vero fondamento ultimo di ogni umana convivenza.

Ciò comporterebbe, tra l'altro, l'affermazione di una vera sussistenza ontologica del diritto naturale nell'ambito canonico (e non solo con un carattere di suppletiva, come qualcosa di relativo, secondo quanto sostiene l'autore: cfr. p. 142-144), giacché *gratia non tollit naturam* neanche nella convivenza ecclesiale. Nel contempo, si dovrebbe approfondire il rilievo salvifico delle realtà giuridico-naturali, chiamate ad essere vissute dai cristiani in quella civiltà dell'amore di cui tanto hanno parlato gli ultimi Papi. Perciò, non direi che nella situazione di natura caduta il rapporto tendenzialmente antinomico dell'individuo nei riguardi della collettività non si possa superare in ultima analisi se non in maniera estrinseca attraverso un sistema giuridico limitante la libertà di ogni persona (cfr. p. 203). Ciò di cui dubito, in fondo, è che tale rapporto debba essere concepito come tendenzialmente antinomico: senza negare le conseguenze profondissime del peccato originale e dei peccati personali di tutti gli uomini, ritengo che l'ordine giuridico della società civile vada concepito anch'esso come ordine intrinseco di giustizia che unisce tra loro le persone, integrandole armonicamente nella collettività.

Una seconda via sarebbe quella di mostrare che nel diritto canonico continua ad avere un senso la nozione classica di diritto come oggetto della virtù della giustizia, con le sue proprietà: alterità, esigibilità, ecc. La realizzazione della comunione ecclesiale su questa terra possiede anche una dimensione di giustizia, la quale certamente non ne costituisce l'essenza né tanto meno la pienezza, ma senz'altro una ineliminabile componente. La logica della carità (e delle altre virtù teologali) non elimina quella della giustizia (e delle altre virtù cardinali), nemmeno all'interno della Chiesa. L'immanenza reciproca propria della comunione segnala molto bene la finalità e il senso dei

rapporti giuridico-canonici, ma non evidenzia con altrettanta chiarezza la loro specifica dimensione giuridica, che a mio giudizio va vista in relazione al concetto di diritto-realtà giusta. In quest'ottica la stessa *communio* diventa il diritto-realtà giusta fondamentale nell'ordine giuridico ecclesiale, in quanto essa costituisce l'oggetto dei rapporti giuridici (e quindi dei diritti e dei doveri giuridici) primordiali nella Chiesa, sia di quelli tra i fedeli (*communio fidelium*) sia di quelli tra essi e la Gerarchia o all'interno della stessa Gerarchia (*communio hierarchica*).

Questa giuridicità è destinata a scomparire nella realizzazione escatologica del Regno, ma qui rimane ancora come conseguenza della funzione spettante alle realtà materiali nella fase terrena dell'economia della salvezza. Come giustamente afferma lo stesso Corecco, si tratta in definitiva di una conseguenza del principio di incarnazione (cfr. p. 69 e 84), benché lui naturalmente non consideri la giustizia (nel senso classico) entro tale orizzonte cristologico ed ecclesiologicalo. Ma è proprio su tale funzione della materia nel disegno divino della salvezza, e più specificamente sul carattere esterno dei rapporti fra gli uomini concernenti i beni salvifici — parola di Dio, sacramenti, ecc. —, che poggia l'esistenza di debiti ed esigenze di giustizia nella Chiesa, poiché tale esteriotà rende possibile la distinzione tra ciò che appartiene a ciascuno e la conseguente capacità di soddisfare i debiti ⁽⁶⁾.

Evidenziare la realtà canonica come realtà giuridica non dovrebbe assolutamente far ricadere in sterili positivismi o secolarismi che, detto per inciso, contengono la maggior parte delle volte non solo visioni incompatibili con il diritto della Chiesa, ma anche inconciliabili con qualunque realtà giuridica veramente umana. Dovrebbe invece favorire un rinnovamento metodologico della canonistica, che non si limiti ad un lavoro di analisi teoretico della realtà canonica, ed entri nel vivo delle problematiche pratiche che pone ogni giorno la vita giuridica intraecclesiale, mettendo certamente al centro l'attuazione del *ius divinum*, ma senza dimenticare gli aspetti storici contingenti — e perciò prudenziali — che sono inerenti alla realtà giuridica intraecclesiale.

(6) Su questo punto in relazione ai sacramenti, rimando all'articolo di JAVIER HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, ora in Id., *Vetera et nova. Cuestiones de derecho canónico y afines (1957-1991)*, EUNSA, Pamplona, 1991, vol. II, p. 869.

A modo di conclusione, direi che l'opera di Corecco rappresenta oggi uno dei più potenti stimoli operanti nella canonistica, anche per coloro che partono da presupposti divergenti. Si tratta dunque di un libro che fa veramente onore a quell'iscrizione programmatica posta al suo inizio e procedente dalla porta d'ingresso alla cattedra di diritto canonico dell'antica Università di Salamanca: *Iuri canonico quo sit Ecclesia felix*.

Carlos J. Errázuriz M.